REGOLAMENTO (CE) N. 51/1999 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1998

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1999, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Norvegia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca per il 1999, in particolare sull'assegnazione di alcuni contingenti di cattura alle navi comunitarie che pescano nelle acque della Norvegia;

considerando che, a norma degli articoli 96 e 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità;

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo in materia di pesca del 9 dicembre 1976 tra il Regno di Svezia e il Regno di Norvegia, la Comunità, a nome della Svezia, si è consultata con la Norvegia sui loro diritti di pesca per il 1999;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle possibilità di cattura disponibili, sarebbe opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [2];

considerando che non sono stati raggiunti accordi con la Norvegia sull'applicabilità alle possibilità di cattura disponibili delle disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti [3];

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1 ° gennaio al 31 dicembre 1999, le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare catture

— nelle acque comprese nella zona economica esclusiva della Norvegia a nord di 62 °00′ di latitudine nord e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato I;

— nelle acque comprese nella zona economica esclusiva della Norvegia a sud di 62 °00′ di latitudine nord, nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato II.

Articolo 2

I contingenti di pesce indicati negli allegati I e II non sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1º gennaio 1999.

---

[1] GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

[2] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/97 (GU L 304 del 7.11.1997, pag. 1).

[3] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. MOLTERER

ALLEGATO I

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Norvegia per il 1999, di cui all'articolo 1

(Acque norvegesi a nord di 62°00′ di latitudine nord)

(in tonnellate, peso vivo)

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri	
Merluzzo bianco	I, II	19 870	Francia	2 203
			Germania	2 402
			Regno Unito	9 315
			Spagna	2 678
			Portogallo	2 678
			Irlanda	297
			Grecia	297
Eglefino	I, II	1 700	Francia	219
			Germania	363
			Regno Unito	1 118
Merluzzo nero	I, II	3 100	Francia	399
			Germania	2 480
			Regno Unito	221
Scorfano di Norvegia	I, II	3 500 (1)	Francia	220
			Germania	1 880
			Regno Unito	400
			Spagna	190
			Portogallo	810
Halibut di Groenlandia	I, II	100	Germania	50
			Regno Unito	50
Melù	II	1 000	Francia	500
			Germania	500 (3)
Altre specie (catture accessorie)	I, II	450	Francia	60
			Germania	150
			Regno Unito	240
Sgombro	IIa	12 020 (2)	Danimarca	12 020

(1) Qualora la Norvegia proibisca la pesca diretta allo Scorfano di Norvegia nelle zone a nord del 70° parallelo di latitudine Nord, tale divieto si applica anche alle navi della Comunità che pescano tale quota.
(2) Di cui 12 020 tonnellate possono essere pescate nella divisione CIEM IVa. La Norvegia può pescare fino a 60 000 tonnellate nella stessa zona del TAC fissato per la zona che si estende a nord di 62°00′ di latitudine nord.
(3) Soluzione ad hoc per il 1999.

ALLEGATO II

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Norvegia per il 1999, di cui all'articolo 1

(Acque norvegesi a sud di 62°00′ di latitudine nord)

(in tonnellate, peso vivo)

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri	
Merluzzo norvegese (1)	IV	50 000	Danimarca Regno Unito	47 500 (2) 2 500 (3)
Cicerello	IV	150 000	Danimarca Regno Unito	142 500 (2) 7 500 (3)
Gamberi	IV	1 265	Danimarca Svezia	1 080 185 (4)
Altre specie	IV	11 000	Danimarca Regno Unito Germania Belgio Francia Paesi Bassi Svezia	5 500 4 125 620 60 255 440 p.m. (5)
Merluzzo bianco	IV	500	Svezia	500 (6)
Eglefino	IV	930	Svezia	930
Merluzzo nero	IV	1 150	Svezia	1 150
Merluzzo giallo, merlano	IV	190	Svezia	190
Aringa	IV	850	Svezia	850 (4)
Sgombro	IV	240	Svezia	240 (4)
Specie industriali	IV	800	Svezia	800 (4) (6)

(1) Melù incluso e inestricabilmente mischiato col sugarello.
(2) Nei limiti di un contingente totale attribuito per il merluzzo norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 38 000 tonnellate su domanda.
(3) Nei limiti di un contingente totale attribuito per il merluzzo norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 2 000 tonnellate su domanda.
(4) Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo nero, merluzzo giallo, merlano devono essere imputate sul rispettivo contingente.
(5) Contingente di «altre specie» assegnato al livello tradizionale dalla Norvegia alla Svezia.
(6) Di cui non oltre 400 tonnellate di sugarello.